Pubblicato il 07/11/2022

N. 00721/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vittorio Cireneo, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Catanese e Federica Anna Maria Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissione Esaminatrice per lo svolgimento della selezione interna per titoli ed esami, ex art. 22 comma 15 del D.lgs. n. 75/2017, finalizzata alla copertura di n. 17 posti di categoria D riservata al personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Reggio di Calabria, bandita con avviso del 9 aprile 2021, in persona del Presidente *pro tempore,* non costituita in giudizio;

nei confronti

Georgia Milicia, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Alati e Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Stefano Ioli Calabrò, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Infantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Caterina, Traversa Privata 21;
Filippo Laganà, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:
della scheda di valutazione del sig. Calabrò Stefano Ioli redatta dalla Commissione Esaminatrice nell'ambito della procedura concorsuale per cui è ricorso;
della scheda di valutazione della sig.ra Milicia Georgia redatta dalla Commissione Esaminatrice nell'ambito della procedura concorsuale per cui è ricorso;
della determinazione n. 345 del 30 dicembre 2021 adottata dalla Città Metropolitana di Reggio di Calabria avente ad oggetto "Selezione interna, per titoli ed esami, ex art. 22, comma 15 d.lgs. n. 75 del 2017, per copertura di n. 6 posti cat. D, profilo professionale Specialista Area Amministrativa — Presa d'atto verbali", nella parte in cui colloca, rispettivamente, al quarto posto (con punti 69) ed al sesto posto (con punti 68), i sigg. Calabrò Stefano Ioli e Milicia Georgia;
della graduatoria acclusa alla Determinazione n. 345 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Selezione interna, per titoli ed esami, ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75 del 2017, per la copertura di n. 6 posti cad. D, profilo professionale Specialista Area Amministrativa — Presa d'atto verbali" e da ritenersi parte integrante della stessa, nella parte in cui colloca, rispettivamente, al quarto posto (con punti 69) ed al sesto posto (con punti 68), i sigg. Calabrò Stefano Ioli e Milicia Georgia;
del verbale n. 19 del 09 dicembre 2021, nella parte in cui colloca, rispettivamente, al quarto posto (con punti 69) ed al sesto posto (con punti

68), i sigg. Calabrò Stefano Ioli e Milicia Georgia;

della graduatoria di merito estratta dal verbale n. 19 del 09 dicembre 2021, nella parte in cui colloca, rispettivamente, al quarto posto (con punti 69) ed al sesto posto (con punti 68), i sigg. Calabrò Stefano Ioli e Milicia Georgia;

della griglia Finale estratta dal verbale n. 19 del 09 dicembre 2021, nella parte in cui attribuisce, rispettivamente, 17 e 15 punti per il punteggio titoli ai sigg. Calabrò Stefano Ioli e Milicia Georgia;

della griglia di valutazione titoli estratta dal verbale n. 13 del 23 novembre 2021, nella parte in cui attribuisce, rispettivamente, 17 e 15 punti per il punteggio titoli ai sigg. Calabrò Stefano Ioli e Milicia Georgia e nella parte in cui al sig. Calabrò Stefano Ioli, oltre ai punti per "titoli di servizio per schede di valutazione di performance individuale" si aggiungono con riserva ulteriori punti 3, nonché nella parte in cui si attribuiscono n. 15 punti per titoli alla candidata Milicia Georgia attraverso l'erroneo riconoscimento di "titoli di servizio per schede di valutazione di performance individuale";

del verbale n. 13 — bis del 30 novembre 2021, a mezzo del quale, a seguito dell'istanza di riesame ed integrazione presentata in data 25 novembre 2021 dal sig. Calabrò Stefano Ioli, la Commissione Esaminatrice provvedeva alla rettifica del punteggio per titoli ad egli precedentemente attribuito rideterminandolo in 17 punti, in luogo dei precedenti 14 punti;

del verbale n. 13 del 23 novembre 2021, attraverso il quale la Commissione Esaminatrice ha formalizzato, in prima battuta (salvo poi integrare con il verbale 13 — bis la posizione del sig. Calabrò Stefano Ioli), la valutazione dei titoli dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta prevista per la copertura di n. 6 posti cad. D, profilo professionale Specialista Area Amministrativa, nella parte in cui, attraverso l'erroneo riconoscimento di "titoli di servizio per schede di valutazione di performance individuale", si attribuiscono, per titoli, n. 14 punti al candidato Calabrò Stefano Ioli e n. 15 punti alla candidata Milicia Georgia;

dell’avviso relativo ai parametri di valutazione dei titoli previsti dalla categoria "Curriculum Vitae", nella parte in cui si esprimono i parametri di valutazione con estrema genericità ed elasticità e senza alcuna precisione;

dell’elenco ammessi con riserva di legge (Verbale n. 1), nella parte in cui si ammette alla procedura concorsuale la sig.ra Milicia Georgia, non in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura previsti dall'art. 1 dell'avviso di selezione interna;

dell’avviso di selezione interna per titoli ed esami, indetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017 e successive modifiche finalizzata alla copertura di n. 17 posti cat. D riservata al personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Reggio di Calabria e, nello specifico, finalizzata alla copertura di n. 6 posti nel profilo professionale di Specialista area Amministrativa, bandito dalla Città Metropolitana di Reggio di Calabria con avviso del 9 aprile 2021, nella parte in cui lo stesso non prevede lo scorrimento della graduatoria degli idonei e neppure l'utilizzo della idoneità per altri concorsi analoghi in PA;

avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato e/o presupposto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, REP. 3 dell'11.01.2022 stipulato tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il Sig. Calabrò Stefano Ioli;

del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, REP. 5 dell'11.01.2022 stipulato tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Sig.ra Milicia Georgia;

del verbale n. 21 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 22.12.2021 e depositato in giudizio dalla Città Metropolitana in data 11.04.2022, in adempimento dell'ordinanza cautelare n. 73/2022 adottata dalla Sezione in data 10.03.2022;

del verbale n. 13 bis già impugnato con il ricorso principale e segnatamente dell'allegato contratto a tempo determinato sottoscritto tra il candidato

Calabrò e l'Amministrazione in data 30.12.2014, (protocollo 84985/2021), atto non rilasciato al ricorrente in fase di espletamento dell'accesso agli atti inerenti la procedura concorsuale, allegato dall'Amministrazione resistente al predetto verbale e depositato in giudizio in data 11.04.2022;

nonché avverso ogni atto connesso presupposto e consequenziale;

quanto al ricorso incidentale depositato in data 07.05.2022 da Milicia Georgia:

dell'Avviso di selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75 del 2017, indetta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la copertura di n. 17 posti – cat. D, di cui n. 6 posti nel profilo professionale "Specialista Area Amministrativa";

della Determinazione n. 345 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto "Selezione interna, per titoli ed esami, ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75 del 2017, per la copertura di n. 6 posti cat. D, profilo professionale Specialista Area Amministrativa – Presa d'atto verbali", unitamente alla graduatoria definitiva di merito ivi acclusa;

del Verbale n. 19 del 09 dicembre 2021, redatto dalla Commissione Esaminatrice a chiusura delle operazioni di selezione concorsuale;

dell'Elenco ammessi con riserva alla procedura (Verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice);

della scheda di valutazione dei titoli relativa alla candidata Milicia Georgia, redatta dalla Commissione Esaminatrice;

della scheda di valutazione dei titoli relativa al candidato Cireneo Vittorio, redatta dalla Commissione Esaminatrice;

del verbale n. 13 del 23 novembre 2021, redatto dalla Commissione Esaminatrice, unitamente alla acclusa griglia di valutazione dei titoli;

di ogni altro atto connesso consequenziale a quelli impugnati ancorché antecedente e/o non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di Georgia Milicia e di Stefano Calabrò Ioli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la qualifica di istruttore amministrativo, di avere partecipato ad una selezione interna per titoli ed esami per la copertura di sei posti di specialista d'area amministrativa, categoria D posizione economica D1, indetta ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75 del 2017.

L'avviso relativo alla selezione era stato pubblicato dalla Città Metropolitana di Reggio di Calabria il 9 aprile 2021, e prevedeva tra i requisiti di partecipazione che i candidati fossero dipendenti "…*con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Reggio Calabria con inquadramento nella categoria giuridica "C" e con una anzianità di servizio di almeno 12 mesi in cat. C presso l'Ente, da calcolarsi compiuti alla data di scadenza per la presentazione delle domande*…".

Decorsi i termini per la presentazione delle candidature, in data 21.10.2021 si sono svolte le prove scritte la cui valutazione è stata effettuata dalla commissione preposta in data 22.10.2021. Successivamente, con verbali n. 13 del 23.11.2021 e 13 bis del 30.11.2021, la ridetta commissione ha proceduto ad effettuare la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.

In data 01.12.2021 si sono, quindi, svolte le prove orali della selezione ed il 9 dicembre 2021 la commissione ha redatto la griglia dei punteggi totali dei candidati stilando la graduatoria di merito. Con determinazione RG n. 4379 del 31.12.2021 è stata, quindi, approvata la graduatoria finale della procedura

selettiva, in cui l'odierno ricorrente figura al settimo posto, primo degli idonei non vincitori, con punti 67 (di cui punti 21 per la prova scritta, 22 per i titoli e 24 per la prova orale).

2. Per chiedere l'annullamento della determinazione di approvazione della graduatoria finale della selezione e dei prodromici atti concernenti lo svolgimento di essa è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 5 febbraio 2022 e depositato il successivo 24 febbraio.

3. Il mezzo è affidato ad articolate censure con cui parte ricorrente si duole in sostanza del positivo esito della selezione per i candidati Calabrò Stefano Ioli e Milicia Georgia, rispettivamente graduati al quarto ed al sesto posto dei quali, per un verso, è contestato il punteggio attribuito ai titoli di servizio e, per altro verso, per quel che specificamente afferisce la posizione di Milicia Georgia, lo stesso diritto di partecipare alla procedura selettiva per cui è causa. In particolare sono state dedotte le seguenti censure:

3.1. *Illegittimità dei gravati provvedimenti e della gravata procedura nella parte in cui dichiarano vincitrice ed idonea la candidata Milicia Georgia per violazione di legge e, segnatamente, per violazione dei requisiti di ammissione alla procedura richiesti dall'art. 1 della lex specialis. Illegittimità dell'ammissione alla procedura concorsuale della candidata Milicia Georgia.*

Sostiene anzitutto il ricorrente che la candidata Milicia Georgia sarebbe stata priva del citato requisito di partecipazione alla selezione dell'anzianità di servizio di 12 mesi in categoria C maturati presso l'Ente. È risultato, infatti, che la signora Milicia è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla Città Metropolitana di Reggio di Calabria solo a decorrere dall'1 settembre 2020, a seguito di mobilità esterna volontaria dalla Regione Calabria. Non varrebbe ad integrare il ridetto requisito di partecipazione la circostanza che la Milicia dall'8 gennaio 2020 era stata distaccata in forza di convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 a prestare servizio presso l'amministrazione intimata.

3.2. *Illegittimità dei gravati provvedimenti e della gravata procedura nella misura in cui dichiarano vincitori ed idonei i candidati Calabrò Stefano Ioli e Milicia Georgia per violazione di legge e, segnatamente, per violazione della procedura di valutazione dei "titoli di servizio per schede di valutazione della performance individuale" prevista dalla lex specialis. Attribuzione ai candidati Calabrò Stefano Ioli e Milicia Georgia di punteggio in titoli non correttamente determinato per quel che specificamente afferisce i "titoli di servizio per valutazione delle schede di performance individuale.*

Con il secondo ordine di censure parte ricorrente si duole del punteggio attribuito ai due controinteressati in relazione ai loro titoli di servizio. In sostanza, a parere della difesa del ricorrente, l'amministrazione avrebbe erroneamente computato in tale punteggio il servizio da essi reso in forza di contratti a tempo determinato.

Secondo lo stesso criterio avrebbe dovuto essere quantificato il punteggio relativo ai "*titoli di servizio per valutazione delle schede di performance individuale (valutazione media triennio)",* per determinare il quale sarebbero state illegittimamente considerate anche le schede di valutazione della performance individuale relative al servizio prestato dai controinteressati in forza di contratti a termine.

Sotto diverso profilo contesta parte ricorrente che le schede di valutazione delle *performance* individuali della candidata Milicia sarebbero state indicate ma mai materialmente prodotte, e che solo quelle relative al 2018 ed al 2019 avrebbero potuto essere oggetto di valutazione, atteso che quella concernente il 2017 si riferisce ad un periodo in cui la Milicia non era dipendente a tempo indeterminato.

3.3. *Illegittimità dei gravati provvedimenti e della procedura nella parte in cui dichiarano vincitore ed idoneo il candidato Calabrò Stefano Ioli per violazione di legge e, segnatamente, per violazione dell'art. 4 della lex specialis disciplinante la scansione temporale dello svolgimento della procedura. Illegittima valutazione dei titoli a seguito della correzione degli elaborati scritti.*

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia che, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del bando, la valutazione dei titoli dei candidati alla procedura selettiva è avvenuta dopo la correzione delle prove scritte. Infatti in data 22 ottobre 2021, come risulta dal verbale n. 8, la commissione esaminatrice ha provveduto alla correzione delle prove scritte, ma senza prima procedere alla valutazione dei titoli in violazione dell'art. 4 del bando secondo cui "La *Commissione effettuerà la valutazione dei titoli dopo l'effettuazione delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati"*. In sostanza, considerato che la valutazione dei titoli dei candidati venne svolta dalla commissione solo il 23 novembre 2021 sarebbe evidente la illegittimità dei gravati provvedimenti e della procedura concorsuale, nella misura in cui di essa sono stati dichiarati vincitori i controinteressati Calabrò e Milicia, stante la totale inosservanza delle scansioni temporali della procedura medesima alle quali l'amministrazione stessa si era autovincolata.

3.4. *Illegittimità dei gravati provvedimenti e della gravata procedura nella misura in cui dichiarano vincitore ed idoneo il candidato Calabrò Stefano Ioli per violazione di legge e, segnatamente, per violazione della procedura di valutazione dei "titoli di servizio pp.aa." prevista dalla lex specialis. Attribuzione al candidato Calabrò Stefano Ioli di punteggio in titoli non correttamente determinato per quel che specificamente afferisce i "titoli di servizio pp.aa".*

Sostiene la difesa del ricorrente che illegittimamente la Commissione avrebbe proceduto a rivalutare il punteggio per titoli di servizio del candidato Calabrò in data 30.11.2021 su istanza del ricorrente (che rivendicava l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato nell'Ente con contratto a tempo determinato), invertendo anche sotto questo profilo la sequenza procedimentale a cui l'Ente si era autovincolato.

4. Per resistere al ricorso e chiederne la reiezione si sono costituiti in giudizio la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed i controinteressati Milicia e Calabrò.

In particolare, quanto alla posizione della controinteressata Milicia, la sua difesa e quella della resistente amministrazione ribadiscono che la candidata era da considerarsi in servizio "presso" la Città Metropolitana di Reggio Calabria in cui di fatto svolgeva servizio sin dall'8 gennaio 2020, in forza di convenzione con la Regione Calabria per l'utilizzo di dipendente di altro ente, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del personale degli Enti Locali del 22.01.2004. La dipendente pertanto avrebbe avuto l'anzianità necessaria per partecipare alla selezione atteso che, per altro, l'art. 3 comma 2 del regolamento per le progressioni di carriera dell'Ente richiederebbe per la partecipazione esclusivamente i 12 mesi di anzianità di servizio in categoria inferiore, senza alcun riferimento alla tipologia di contratto in forza del quale tale servizio è stato espletato ed al datore di lavoro presso cui esso è reso.

Quanto alla contestata valutazione del punteggio per i titoli conseguiti nei periodi in cui i controinteressati erano assunti con contratti a tempo determinato, la difesa di questi ultimi e quella dall'amministrazione replicano evidenziando come molteplici disposizioni di legge impongano l'equiparazione del servizio prestato con tale tipologia contrattuale con quello prestato con contratto a tempo indeterminato.

Infine, con riferimento alla dedotta violazione della scansione temporale delle fasi in cui la procedura concorsuale avrebbe dovuto essere articolata, i controinteressati sottolineano come tale violazione non possa avere cagionato al ricorrente alcun danno. La resistente amministrazione invece, per un verso, ribadisce che l'inversione tra il momento della correzione degli elaborati e quello della valutazione dei titoli non avrebbe comportato alcuna violazione e/o disparità di trattamento tra i candidati, e per altro verso, evidenzia che comunque parte ricorrente non ha impugnato l'intera procedura concorsuale, né ha chiesto l'annullamento della selezione, limitandosi alla parte di essa in cui vengono dichiarati idonei e vincitori i candidati Calabrò e Milicia.

5. Con ordinanza n. 73 del 10 marzo 2022, la Sezione ha onerato la resistente amministrazione della produzione in giudizio di tutti i verbali concernenti

l'attività svolta dalla commissione esaminatrice della selezione per cui è causa, e delle schede di valutazione in base alle quali venne attribuito alla controinteressata Milicia Georgia il punteggio relativo alle performance individuali degli ultimi tre anni e fissato, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., l'udienza di trattazione del merito della controversia.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in data 11.04.2022, ha ottemperato all'ordine istruttorio del Tribunale.

6. Successivamente il 7 maggio 2022 la controinteressata Milicia Georgia ha depositato ricorso incidentale, notificato in data 8 aprile 2022.

Il mezzo è affidato alle seguenti censure:

6.1. *Violazione dell'art. 22, c. 15, del D.lgs. n. 75/2017 - Violazione del Regolamento per le progressioni in carriera approvato dalla Città Metropolitana - Illegittima determinazione dei requisiti di partecipazione - Illegittimità della clausola escludente di cui all'art. 1, punto 1) del Bando - Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà - Violazione dei principi del favor partecipationis e di proporzionalità - Deficit di istruttoria.*

Richiamato l'art. 1 punto 1 dell'avviso di selezione che prevedeva quale requisito di partecipazione, tra gli altri, l'essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con inquadramento nella categoria giuridica "C" ed un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi, nella medesima categoria, "presso l'Ente", sostiene la ricorrente incidentale che tale previsione si porrebbe in contrasto con il regolamento per le progressioni in carriera della Città Metropolitana, il cui art. 3, comma 2, nel prevedere le condizioni generali di partecipazione alle selezioni in discorso, si limita ad indicare – unicamente - una "*anzianità minima di 12 mesi nella categoria immediatamente inferiore*", senza ulteriori specificazioni restrittive, né con riferimento agli Enti alle cui dipendenze è maturata tale anzianità di servizio, né circa la tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato) in forza del quale la prestazione lavorativa è resa.

Tale clausola, in sintesi, se interpretata nel senso voluto dal Cireneo si tradurrebbe in un'ingiustificata compressione del diritto della ricorrente incidentale di partecipare alla selezione, in contrasto con il principio del *favor partecipationis*.

6.2. *Illegittima determinazione dei requisiti di partecipazione - Illegittima determinazione dei titoli di studio ammessi - Illegittima ammissione e/o mancata esclusione del candidato Cireneo Vittorio - Violazione della lex specialis - Violazione della Direttiva n. 3/2018 del Ministero della Pubblica Amministrazione - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà - Deficit di istruttoria.*

Sarebbe illegittima la clausola dell'avviso con cui sono stati indicati i requisiti di partecipazione alla selezione per cui è causa, essendo stata consentita la partecipazione anche a soggetti come il ricorrente principale che, laureato in lettere, non sarebbe in possesso di un titolo di studio attinente al profilo professionale messo a **concorso**.

Sotto diverso profilo la ricorrente incidentale si duole della mancata esclusione dalla selezione del Cireneo che, nonostante le indicazioni tassative previste dagli art. 2 e 3 del Bando, afferenti alle modalità di presentazione delle domande ed alle conseguenti ragioni di esclusione, in violazione di tali prescrizioni, non aveva provveduto ad allegare alla domanda di partecipazione il suo *curriculum vitae*, nei termini compiutamente indicati dal bando.

La difesa della controinteressata ha poi formulato espressa richiesta al Collegio di esaminare questa ultima censura prioritariamente rispetto a quelle articolate con il ricorso introduttivo.

6.3. *Erronea attribuzione dei punteggi per titoli ai candidati Cireneo Vittorio e Milicia Georgia - Violazione della lex specialis - Illegittima discriminazione nella valutazione tra contratto a tempo indeterminato e determinato - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà - Deficit di motivazione ed istruttoria.*

Si contesta l'attribuzione al ricorrente principale dei punteggi relativi:

- alle competenze linguistiche certificate, che gli sarebbe stato attribuito sulla base di una certificazione di conoscenza emanata da un Ente (la Provincia di

Reggio Calabria) non ricompreso nell'elenco di Enti certificatori di lingue straniere riconosciuti dal MIUR;

- alla valutazione della *performance* individuale nel triennio 2017-2019 atteso che, non essendo rinvenibile nel fascicolo del ricorrente principale la scheda relativa alla *performance* del 2017, la media avrebbe dovuto essere calcolata in relazione ai soli 2 anni di cui sono presenti le schede di valutazione (2018 e 2019), con conseguente assegnazione di 3 piuttosto che di 5 punti.

Sotto diverso profilo è, infine, contestato che alla ricorrente incidentale sarebbe stato assegnato un punteggio inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato, non essendo stato valutato il periodo di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato.

7. Il ricorrente principale Cireneo Vittorio, con memoria del 9 maggio 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale e, in data 30 maggio 2022, ha depositato ricorso per motivi aggiunti con cui ha chiesto l'annullamento dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel frattempo stipulati dalla resistente amministrazione con i controinteressati Milicia e Calabrò, del verbale n. 21 redatto dalla commissione esaminatrice in data 22.12.2021 e del verbale n. 13 bis del 30.11.2021, già impugnato con il ricorso principale. Il ricorso in parola è affidato ad articolate censure di illegittimità derivata dei contratti di lavoro stipulati dai controinteressati che sarebbero travolti dalle illegittimità che affliggerebbero la procedura selettiva, mentre quanto ai verbali della commissione esaminatrice nn. 13 bis e 21 si lamenta la violazione di diverse disposizioni del bando e, in particolare, di quelle che disciplinavano la scansione temporale delle attività della commissione medesima.

8. Con memoria del 6 luglio 2022, il controinteressato Calabrò Ioli Stefano ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso per motivi aggiunti proposto dal ricorrente principale, nella parte in cui con esso è stato chiesto l'annullamento del suo contratto individuale di lavoro evidenziando che, in ogni caso, il concorrente illegittimamente danneggiato non potrebbe chiedere la caducazione del contratto nel

frattempo sottoscritto dall'amministrazione con il vincitore in buona fede, ma solamente attivare il rimedio risarcitorio.

Nel merito la difesa del controinteressato nel chiedere la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per un verso, ribadisce che la contestata inversione della scansione procedimentale prevista dal bando non avrebbe arrecato alcun nocumento ai partecipanti alla procedura atteso che i ridetti titoli sarebbero stati valutati secondo parametri predefiniti dalla commissione e, per altro verso, l'infondatezza della doglianza con cui il ricorrente contesta la valutazione del servizio prestato dal controinteressato con contratto a tempo determinato, stante che la giurisprudenza ha ribadito che in caso di stabilizzazione del lavoratore i periodi di lavoro a tempo determinato devono essere computati ai fini del calcolo dell'anzianità.

La difesa della Città Metropolitana, con memoria del 21 luglio 2022, ha chiesto il rigetto sia del ricorso incidentale che del ricorso per motivi aggiunti.

In vista della discussione le parti si sono scambiate le memorie di rito ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all'udienza pubblica del 21 settembre 2022.

9. È preliminare alla trattazione del merito evidenziare che il ricorrente e la controinteressata Milicia hanno proposto due distinti ricorsi (rispettivamente ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e ricorso incidentale), aspirando entrambi all'esclusione della controparte dalla selezione per cui è causa.

La controinteressata ha anche espressamente richiesto l'esame della censura articolata con il secondo motivo del ricorso incidentale, al punto II. 2 , con priorità sullo scrutinio del ricorso introduttivo.

Tale domanda, su cui la difesa della signora Milicia ha insistito nella memoria conclusionale, deve essere accolta.

In ordine al rapporto tra il ricorso principale ed il ricorso incidentale escludente, questa Sezione ha già evidenziato (cfr. sentenza 15.11.2021 n. 878) come assumano decisiva rilevanza gli arresti della Corte di Giustizia UE che,

sin dalla sentenza 4 luglio 2013 C100/12 (Fastweb S.p.A. Vs Telecom Italia), ha sostenuto, in particolare nel settore degli appalti pubblici ed alla luce delle prescrizioni della direttiva n. 89/665, la necessità che entrambi i mezzi siano trattati, nel caso in cui con gli stessi ricorsi sia stato dedotto un vizio identico ed incrociato; a conclusioni analoghe era giunta la Corte di Giustizia con la sentenza 5 aprile 2016 della Grande Camera (C-689/13, Puligienica Vs Airgest) e da ultimo, con sentenza della sez. X, del 5 settembre 2019 (causa C-333/18) con cui è stato ribadito il principio *"…secondo cui gli interessi perseguiti nell'ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell'obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente*".

Ciò posto, nella specifica materia dei concorsi pubblici, il Giudice d'Appello ha evidenziato che *"…, deve ritenersi che il giudice debba decidere disponendo le questioni prospettate in ordine logico e, quindi, anteponendo le questioni di rito a quelle di merito, con priorità dei ricorsi incidentali solo ove a carattere escludente, in rapporto alla medesima fase procedimentale, ma anche con possibilità di esame prioritario del ricorso principale, per ragioni logiche e di economia processuale, ove quest'ultimo sia manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile (in tal senso, v. anche Cons. Stato, Ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 9). Di norma l'esame dei ricorsi incidentali resta, tuttavia, pregiudiziale, qualora la relativa definizione sia, in tesi come nella specie, ostativa o preclusiva in rapporto alle ragioni dedotte col ricorso principale…*" (Consiglio di Stato, Sez. VII 29.07.2022 n. 6716).

In sostanza la censura articolata, come detto, al punto II. 2 del ricorso incidentale va esaminata prioritariamente essendo preordinata a dimostrare che il ricorrente principale è privo di legittimazione attiva ad impugnare gli atti inerenti la procedura selettiva per cui è causa, ed in ragione del fatto che con il ricorso introduttivo il ricorrente principale non ha mai esplicitato alcun

interesse strumentale all'eventuale rinnovazione dell'intera procedura concorsuale, neppure in via subordinata.

9.1. Il Collegio ritiene però infondata la ridetta censura con cui la ricorrente incidentale denunziava la mancata esclusione dalla procedura del signor Cireneo non avendo questi provveduto ad allegare alla domanda di partecipazione il suo *curriculum vitae*, nei termini compiutamente indicati dal bando.

Va osservato sul punto che, in ossequio alle prescrizioni del bando, il ricorrente principale in uno con la domanda di partecipazione alla selezione aveva in effetti prodotto il proprio *curriculum vitae* (cfr. allegato 018 del deposito originale), limitandosi ad utilizzare una formula diversa da quella prescritta dal bando per attestare la veridicità dei dati ivi riportati e per assumersi la responsabilità di dichiarazioni mendaci, circostanza questa che non può portare all'esclusione del candidato risolvendosi in una mera irregolarità.

In ogni caso nella fattispecie in esame sarebbe stato possibile fare legittimamente ricorso al soccorso istruttorio, trattandosi di un istituto che consente proprio la regolarizzazione o il completamento di certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lombardia, sez. I, 7 aprile 2021, n. 899; T.A.R. Campania, sez. VIII, 19 febbraio 2020, n. 806) e che non opera solo laddove sia necessario sopperire alla totale assenza dell'allegazione documentale richiesta dalla *lex specialis* (cfr., in argomento, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 25 febbraio 2014, n. 9).

10. Tanto premesso è possibile avviare l'esame del ricorso introduttivo le cui censure, per ragioni di logica espositiva, è preferibile delibare in un ordine diverso da quello proposto dalla parte ricorrente.

11. Sono infondate le doglianze (dedotte con il secondo motivo del ricorso principale) con cui il candidato Cireneo si duole dell'attribuzione ai controinteressati del punteggio relativo al servizio prestato nei periodi in cui essi erano titolari di contratti a tempo determinato.

La tesi del ricorrente collide con la normativa che, in esecuzione della Direttiva Europea 1999/70/CE, ha equiparato ad ogni effetto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a quello con contratto a termine e con la costante interpretazione offerta al riguardo dalla giurisprudenza.

Sul punto sarebbe sufficiente evidenziare che la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla citata Direttiva 1999/70/CE, intitolata "Principio di non discriminazione", chiariva che "*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*".

Come chiarito espressamente dalla giurisprudenza, la direttiva e, conseguentemente, la normativa interna di recepimento (ossia l'art. 6 del decreto legislativo 06.09.2001 n. 368 e successivamente l'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) trovano applicazione anche con riguardo ai datori di lavoro che siano Pubbliche Amministrazioni (cfr. T.A.R. Lazio sez. I, 20/09/2021, n. 9856; Consiglio di Stato sez. II, 30/06/2021, n. 4965).

In particolare, l'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sancisce il principio di non discriminazione nei confronti del lavoratore a tempo determinato stabilendo che "*Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato*".

L'applicazione della citata disposizione alle amministrazioni pubbliche deriva dalla previsione dell'articolo 36 del D.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui "*I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di*

precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto".

In sostanza ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro, ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr. Corte Giustizia UE 20 settembre 2018 C-466/17).

11.1. È infondata anche la doglianza con cui il ricorrente principale contesta che le schede di valutazione delle performance individuali della candidata Milicia sarebbero state indicate ma mai materialmente prodotte e che comunque di queste, solo quelle relative al 2018 ed al 2019 avrebbero potuto essere oggetto di valutazione, atteso che quella concernente il 2017 si riferisce ad un periodo in cui la Milicia non era dipendente a tempo indeterminato.

La censura non coglie nel segno sia in quanto nessuna disposizione del bando richiedeva che le schede in questione fossero materialmente prodotte che in ragione di quanto già detto sul principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.

12. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l'inversione della scansione procedimentale delle operazioni concorsuali dettata dal bando, che all'art. 4 comma 2 prevedeva che "*La Commissione effettuerà la valutazione dei titoli dopo l'effettuazione delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati*."

In sostanza sarebbe evidente la illegittimità dei gravati provvedimenti e della procedura concorsuale, nella misura in cui di essa sono stati dichiarati vincitori i sigg. Calabrò e Milicia, sulla base della totale inosservanza delle scansioni temporali della procedura alle quali l'amministrazione intimata si era autovincolata.

12.1. Osserva il Collegio che è pacifico che la commissione giudicatrice in data 22 ottobre 2021 (verbale n. 8) ha proceduto alla correzione delle prove scritte, assegnando i punteggi ai candidati ed abbinando gli elaborati ai candidati medesimi; in data 4 novembre 2021 (verbale n. 10) la commissione ha fissato i parametri di determinazione del punteggio da attribuire ai *curricula* dei candidati e, infine, con verbale n. 13 del 23 novembre 2021 (verbale n. 13), ha provveduto a valutare i titoli dichiarati. È incontestabile, dunque, che la valutazione dei titoli dei concorrenti è stata fatta dopo la correzione degli elaborati scritti.

L'amministrazione resistente ed i controinteressati obiettano che nessun danno alla *par condicio competitorum* sarebbe derivato dalla descritta inversione procedimentale, che, peraltro, determinerebbe l'invalidazione dell'intera procedura neanche richiesta dalla parte ricorrente.

Il Collegio rileva, preliminarmente, che il principio per cui alla valutazione dei titoli debba procedersi in un momento antecedente alla valutazione delle prove è finalizzato ad evitare che il punteggio attribuito per i titoli stessi possa essere condizionato dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti.

Tanto premesso, va osservato altresì che la citata disposizione di cui all'art. 4 comma 2 del bando trova immediato riscontro normativo nell'art. 8 comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 che prevede che nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante **concorso** per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Come già detto la norma mira a garantire, attraverso la sequenza delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove scritte, l'imparzialità dell'operato delle commissioni giudicatrici di **concorso**, evitando in tal modo che l'attribuzione del punteggio per i titoli possa essere condizionata dalla

previa conoscenza del risultato delle prove scritte, calibrando i punteggi da attribuire ai candidati.

Nella vicenda in esame, peraltro, non solo la commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati ad oltre un mese dalla correzione degli elaborati, ma solo dopo tale correzione ha individuato i criteri di valutazione dei *curricula* dei candidati ribaltando il principio generale per cui è necessario predeterminare tali criteri di valutazione in un momento antecedente alla valutazione delle prove, onde evitare che il punteggio attribuito per i titoli stessi possa essere condizionato dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti (cfr. T.A.R. Lazio sez. III, 23/03/2022, n. 3290).

12.2. Tanto premesso sul piano sostanziale, tuttavia sul piano processuale la censura è inammissibile per carenza di interesse atteso che la parte ricorrente non ha chiesto l'invalidazione dell'intera procedura, ma ha perimetrato la doglianza alla sola posizione dei controinteressati Milicia e Calabrò.

Va osservato che la pacifica inversione della scansione procedimentale voluta dal bando e dalla legge ed operata dalla commissione è vizio le cui conseguenze non possono, come vorrebbe il ricorrente, essere circoscritte ai soli controinteressati la cui posizione sul punto non può essere scissa da quella di tutti gli altri partecipanti alla selezione che non sono stati evocati in giudizio e che, alla stessa stregua del ricorrente, sono stati (almeno potenzialmente) danneggiati dal comportamento della commissione.

Né, in difetto di una domanda di caducazione dell'intera procedura, vi sarebbe ragione di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri vincitori.

In virtù del principio dispositivo che regola il processo amministrativo (v. art. 34 c.p.a.: "*il giudice, nei limiti della domanda: … a) annulla* …."), caratterizzato da una dimensione soggettiva funzionale alla tutela degli interessi dei soggetti litiganti, nonché del principio generale della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, esplicitato all'art. 112 c.p.c., non è, infatti, consentito al giudice

derogare, per ragioni di opportunità, giustizia ed equità, al principio della domanda e trasformarne il *petitum* o la *causa petendi*,

Se dopo la nota pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, nel giudizio impugnatorio di legittimità è opinione largamente condivisa persino che la parte possa graduare in modo vincolante per il giudice i motivi e le domande di annullamento proposte, *a fortiori* deve escludersi che il giudice possa dilatare la domanda di annullamento assegnandole una portata diversa da quella espressamente voluta dalla parte.

Conseguentemente, in assenza di una domanda di annullamento dell'intera procedura, il motivo di ricorso non può che essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Tuttavia, alla luce della riscontrata violazione delle citate disposizioni di legge e di regolamento, il Collegio ritiene di dover disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per le valutazioni di propria competenza.

13. Con il quarto motivo di ricorso la difesa del ricorrente principale lamenta che illegittimamente la commissione avrebbe proceduto a rivalutare il punteggio per titoli di servizio del candidato Calabrò in data 30.11.2021 su sua istanza, invertendo anche sotto questo profilo la sequenza procedimentale a cui l'Ente si era autovincolato.

La doglianza è infondata e va respinta, atteso che nulla avrebbe impedito alla Commissione di procedere alla correzione del punteggio attribuito al controinteressato in un momento anche successivo alla fase di valutazione, stante che i titoli di servizio di cui il Calabrò lamentava la mancata valutazione erano stati da lui dichiarati nel *curriculum* allegato alla domanda di partecipazione alla selezione.

14. Il Collegio ritiene invece fondata la censura con cui il ricorrente principale contesta il diritto della controinteressata Milicia Georgia di partecipare alla procedura selettiva per cui è causa.

Come già ripetutamente evidenziato, l'art. 1 dell'avviso di selezione del 9 aprile 2021, tra i requisiti di partecipazione, prevedeva che i candidati fossero titolari di contratto a tempo indeterminato con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con inquadramento nella categoria giuridica C "…*e con una anzianità di servizio di almeno 12 mesi in cat. C presso l'Ente da calcolarsi compiuti alla data di scadenza per la presentazione delle domande*…".

È pacifico che la signora Milicia è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla Città Metropolitana di Reggio di Calabria a decorrere dall'1 settembre 2020 e che, pertanto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (fissato in venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso avvenuta, come detto, il 9 aprile 2021) fosse priva di tale requisito di partecipazione.

L'amministrazione ha considerato però soddisfatta la prescrizione del bando in virtù della circostanza che, a far data dall'8 gennaio 2020, la Milicia aveva prestato servizio presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria in forza di una convenzione ex art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, stipulata tra la resistente amministrazione e la Regione Calabria, che era l'Ente di cui era in effetti dipendente e da cui è successivamente transitata in mobilità verso la Città Metropolitana.

La citata disposizione del contratto collettivo di comparto del 22.01.2004 stabilisce quanto appresso:

"*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza….Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione*…".

In ossequio alla citata disposizione del CCNL, la convenzione prot- n. 103/2020 del 02.01.2020 stipulata tra la Regione e la Città Metropolitana per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro della signora Milicia (allegato 012 alla memoria di costituzione della resistente amministrazione), all'art. 4 stabiliva espressamente che "*Lo status giuridico del personale utilizzato in esecuzione della presente convenzione non subisce modificazioni, in quanto, durante il periodo di assegnazione temporanea presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dalla Regione Calabria, che rimane titolare del rapporto stesso…*" e che "*…Il personale della Regione Calabria, temporaneamente distaccato presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria è, altresì, soggetto a tutte le norme regolamentari e contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio dei dipendenti regionali…*". Ancor più significativamente l'art. 5 della ridetta convenzione prevedeva che "*La Regione Calabria continua ad erogare al personale provvisoriamente distaccato presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria il trattamento economico fondamentale in godimento…*".

14.1. In sostanza nella vicenda all'esame non ci si trova affatto al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, ma ad una mera fattispecie di (per altro parziale) avvalimento dell'attività di lavoro di un dipendente in servizio presso un altro Ente. Si tratta, in altre parole, di un duttile strumento (regolamentato da una convenzione) in forza del quale un Ente utilizza parzialmente le prestazioni di un dipendente che mantiene il rapporto di servizio con l'amministrazione originaria, che continua anche ad erogargli il trattamento economico, mantenendosi così un unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

In sostanza atteso che, come già detto, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale (ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali) è gestito dall'Ente di provenienza che rimane titolare del rapporto stesso, come è stato autorevolmente evidenziato (cfr. Corte Conti, Sez. Autonomie, 01/06/2020, n. 10) la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un

nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'Ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.

E d'altronde "…*l'istituto previsto dall'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, o un'assunzione...*" (ancora Corte Conti, Sez. Autonomie, n. 10/2020).

A ciò si aggiunga quanto alla specifica vicenda all'esame del Collegio che, in modo oggettivamente tranciante, l'art. 3 comma 1 del regolamento per le progressioni di carriera della Città Metropolitana di Reggio Calabria (allegato 003 alla memoria della controinteressata del 5 marzo 2022), nell'individuare il personale destinatario delle procedure selettive del tipo a cui appartiene quella per cui è causa, stabilisce espressamente che "*Per personale interno o dipendente si intende esclusivamente il personale assunto dalla Città Metropolitana a tempo indeterminato… escluso qualsiasi rapporto di lavoro e/o di prestazione d'opera di diversa natura e, comunque, costituito a titolo precario o occasionale o con qualsiasi altra modalità prevista da specifiche disposizioni di legge*".

Alla luce delle superiori premesse, contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente amministrazione, deve escludersi che il servizio prestato dalla signora Georgia Milicia presso la Città Metropolitana in forza della citata convenzione, prot- n. 103/2020 in data 02.01.2020, stipulata tra la Regione Calabria e la resistente amministrazione potesse essere computato per integrare il requisito previsto dall'art. 1 del bando per la partecipazione alla selezione per cui è causa.

Ne consegue che la controinteressata Milicia non avrebbe potuto essere ammessa alla selezione.

15. Occorre a questo punto tornare all'esame del ricorso incidentale, in cui, con il primo motivo, la difesa della signora Milicia ha sostenuto che il ridetto

requisito dell'anzianità di servizio di almeno 12 mesi, in categoria C "presso l'Ente", previsto dall'art. 1 punto 1 dell'avviso di selezione sarebbe in conflitto con il principio del *favor partecipationis* e con il Regolamento per le progressioni in carriera della Città Metropolitana.

La ricorrente incidentale in particolare lamenta che l'art. 3, comma 2 del citato regolamento, nel prevedere le condizioni generali di partecipazione alle selezioni in discorso, si limita ad indicare – unicamente - una "*anzianità minima di 12 mesi nella categoria immediatamente inferiore*", senza ulteriori specificazioni restrittive, né con riferimento agli Enti alle cui dipendenze è maturata tale anzianità di servizio, né circa la tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato) in forza del quale la prestazione lavorativa è resa.

La tesi della ricorrente incidentale non può essere condivisa.

Osserva il Collegio che la disciplina contrattuale delle progressioni verticali era stata abolita in toto dal D.lgs. n. 150/2009, la cd. legge Brunetta, che aveva modificato sul punto il D.lgs. n. 165/2001 imponendo che i passaggi di area avvenissero mediante concorsi pubblici, con riserva dei posti destinati agli interni non superiore al 50%.

Successivamente, con l'art. 22 comma 15 del decreto legislativo 25/05/2017 n. 75, è stato stabilito che "*Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo*…". La disposizione trascritta ha carattere derogatorio e comunque speciale rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le progressioni tra le aree avvengono tramite **concorso** pubblico.

Tale deroga è stata però ancorata dal legislatore alla esigenza di valorizzazione delle professionalità interne all'Ente che ricorra a tale modalità di provvista di personale.

Tanto premesso, il Collegio reputa che l'impugnata prescrizione del bando che limitava la partecipazione ai dipendenti con contratto a tempo

indeterminato della Città Metropolitana di Reggio Calabria con inquadramento in categoria C e con un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi in categoria C presso l'Ente sia del tutto conforme all'esigenza di valorizzazione delle professionalità interne di cui al citato art. 22 comma 15 del D.lgs. n. 75/2017. Lo scopo indicato dal legislatore a cui sono preordinate le ridette progressioni di carriere è stato, per altro, espressamente richiamato dall'art. 1 del citato regolamento per le progressioni di carriera della Città Metropolitana di Reggio Calabria (allegato 003 alla memoria della controinteressata del 5 marzo 2022).

In sostanza, anche a non tenere conto della natura immediatamente escludente della citata norma del bando di selezione che ne avrebbe imposto l'immediata impugnazione, appare chiaro che il ridetto regolamento per le progressioni di carriera assunto dalla ricorrente incidentale quale, esclusivo, parametro della legittimità di tale disposizione, in realtà non vietava affatto di circoscrivere ai soli dipendenti che l'avessero maturata "presso l'Ente" l'anzianità di servizio di 12 mesi richiesta per partecipare alla selezione. Tale previsione appare anzi del tutto coerente con le richiamate disposizioni normative e regolamentari che disciplinano questa tipologia di procedure selettive.

16. In conseguenza dell'accoglimento della doglianza con cui il ricorrente principale ha impugnato l'ammissione della controinteressata alla selezione per cui è causa, e correlativamente della reiezione della censura con cui questa ultima ha contestato la legittimità della disposizione del bando in forza della quale avrebbe dovuto essere esclusa, osserva il Collegio che la signora Milicia non potrebbe ricavare alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento dei successivi motivi articolati con il ricorso incidentale che vanno perciò dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

17. Non resta che esaminare il ricorso per motivi aggiunti del quale la difesa del controinteressato Calabrò ha eccepito la inammissibilità per difetto di giurisdizione, nella parte in cui si chiede l'annullamento per illegittimità

derivata dei contratti di lavoro che la resistente amministrazione ha stipulato con i controinteressati.

L'eccezione è fondata.

Sebbene gravi sull'amministrazione l'onere di valutare le refluenze del parziale accoglimento del ricorso principale sui contratti di lavoro stipulati in esito alla procedura selettiva per cui è causa, non vi sono ragioni nella vicenda all'esame per discostarsi dal costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità che evidenzia come in caso di impugnazione degli atti di una procedura concorsuale sussista il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento del contratto di lavoro stipulato dall'amministrazione con il vincitore del **concorso**, alla luce dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001. La domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento e, comunque, l'inefficacia del contratto stipulato dal controinteressato, non inerendo alla fase della procedura concorsuale ed investendo, invece, quella successiva dell'assunzione, è devoluta infatti alla giurisdizione del giudice ordinario, nella cui cognizione rientrano tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto a seguito di **concorso** pubblico, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un **concorso** per l'accesso agli impieghi presso un'Amministrazione Pubblica (cfr. in termini Cassazione civile, Sezioni Unite, 14/07/2015, n. 14690).

19. Da ultimo va respinto il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui il ricorrente principale ha sostanzialmente reiterato le censure già articolate con il terzo ed il quarto motivo del ricorso introduttivo, rispettivamente dichiarati inammissibile ed infondato con argomentazioni che qui non possono che essere integralmente richiamate.

20. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo va accolto nei limiti di cui in motivazione con il conseguente parziale annullamento dei provvedimenti impugnati, distintamente indicati in epigrafe, nella parte in cui con essi è stata disposta l'ammissione alla procedura selettiva della controinteressata Milicia, ne sono state valutate le prove ed i titoli ed è stata inserita nella graduatoria finale della selezione, approvata con la determinazione n. 345 del 30.12.2021; il ricorso incidentale nei termini esposti deve essere dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto va respinto; il ricorso per motivi aggiunti infine va dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione e per il resto dev'essere respinto.

21. La complessità della vicenda controversa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale, incidentale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso introduttivo e per l'effetto, nei limiti indicati, annulla *in parte qua* gli atti con esso impugnati;
- dichiara parzialmente improcedibile il ricorso incidentale e per il resto lo respinge;
- dichiara parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per motivi aggiunti e per il resto lo respinge.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per le valutazioni di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Alberto Romeo, Referendario

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO